DISPOSIZIONI IN FAVORE DEL PERSONALE INSEGNANTE DI RUOLO DELLA SCUOLA PRIMARIA CHE PRESTI SERVIZIO NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Art. 6

Per la valutazione di tutto il periodo di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo ai fini del trattamento di quiescenza e di quello di previdenza, gli insegnanti di ruolo dovranno provvedere a corrispondere allo Stato gli importi corrispondenti alla trattenuta in conto tesoro ed ai contributi per le prestazioni previdenziali, determinati secondo le norme in vigore, sulla base del trattamento economico che sarebbe loro spettato. Il personale predetto e' altresi' tenuto a corrispondere allo Stato le trattenute per le prestazioni assistenziali da determinarsi con gli stessi criteri. I familiari a carico continueranno a beneficiare delle prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Versione in vigore dal 11 maggio 1968, non più in vigore dal 1 gennaio 1972 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in favore del personale insegnante di ruolo della scuola primaria che presti servizio nei paesi in via di sviluppo
Estremi	Legge 2 aprile 1968, n. 465
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-favore-del-personale-insegnante-di-ruolo-della-scuola/art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it